ICQRF - Segreteria ICQRF - Prot. Interno N.0000271 del 12/03/2015

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, che all'articolo 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;

VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, l'articolo 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'articolo 58 concernente le modalità della fruibilità del dato;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che al Titolo II-*bis* disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

RITENUTO necessario definire, per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza e, contestualmente, ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza assolti con il funzionamento della predetta banca dati;

ACQUISITO il parere del Comitato Nazionale di Vigilanza nella seduta del 12 febbraio 2014.

DECRETA

Art. 1

(Banca dati nazionale vigilanza)

1. La Banca dati vigilanza (di seguito BDV) è la base informativa comune e condivisa attraverso la quale sono raccolti e resi disponibili alle Autorità competenti i dati dell'attività di vigilanza svolta sugli organismi di controllo pubblici e privati (di seguito OdC) che eseguono attività di controllo nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata anche attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito ICQRF) è responsabile della gestione e sviluppo dalla BDV.

3. La BDV ha residenza nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN).

Art. 2

(Utenti)

1. Sono utenti della BDV il personale:

   a dell'ICQRF,
   b degli Uffici del Ministero e degli Enti diversi,
   c delle Regioni e Province autonome o degli Enti delegati,
   d di altre Amministrazioni,
   e degli OdC,
   f dell'Ente Unico di Accreditamento (di seguito ACCREDIA).

2. Ogni utente dispone di un profilo funzionale in relazione alle competenze istituzionali svolte.

Art. 3

(Modalità di accesso alla BDV)

1. L'accesso alla BDV è vincolato al possesso delle credenziali di accesso al SIAN.
2. Gli utenti che non possiedono tali credenziali devono procedere alla registrazione sul sito www.sian.it.
3. Gli utenti registrati richiedono all'ICQRF l'assegnazione del servizio BDV, al quale possono accedere attraverso la propria *userid* e *password*.
4. Le *userid* e le *password* sono strettamente personali e il loro uso è consentito solo per gli utenti autorizzati e per le finalità indicate all'articolo 1. L'utente si impegna a custodirle e a salvaguardarne la segretezza.
5. In caso di furto o smarrimento della *password*, l'utente può richiederne la generazione di una nuova *password* tramite apposita funzionalità nel proprio profilo del SIAN.
6. La cessazione del rapporto di lavoro degli utenti autorizzati all'accesso alla BDV deve essere comunicato tempestivamente con le stesse modalità previste per la richiesta del servizio.

Art. 4

(Informazioni)

1. Nella BDV affluiscono i dati e relativi aggiornamenti concernenti:

   a l'anagrafica degli OdC,
   b gli operatori registrati, l'attività di controllo svolta dagli OdC e gli esiti della stessa,
   c l'attività di vigilanza svolta dalle Regioni, Province autonome e dall'ICQRF,
   d gli esiti della attività di sorveglianza svolta da ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 92*quater* del Regolamento (CE) 5 settembre 2008, n. 889/2009.

2. I dati affluiscono nel SIAN attraverso una delle seguenti modalità:

   a utilizzo dell'applicazione BDV presente sul Portale SIAN,
   b utilizzo del Web Service messo a disposizione nel Sistema di Cooperazione del SIAN.

3. Il sistema trasmette un avviso agli indirizzi di posta elettronica comunicati nei casi in cui le Autorità competenti hanno l'obbligo di assumere provvedimenti a seguito delle misure adottate dagli OdC e la relativa informazione è inserita nella BDV.

Art. 5

(Obblighi a carico degli OdC)

1. L'implementazione dalla BDV costituisce comunicazione ai sensi dell'articolo 5, par. 2, lett. e), del Reg. (CE) 882 del 2004 e la mancata o non corretta comunicazione rappresenta carenza nell'espletamento dei compiti assegnati, ai sensi dell'articolo 5, par. 3, del medesimo regolamento.

2. Gli OdC, con il popolamento della BDV, assolvono anche gli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Art. 6

(Obblighi a carico degli OdC operanti in agricoltura biologica)

1. A decorrere dal 1° giugno 2015 gli obblighi di invio delle seguenti informazioni sono assolti dagli OdC attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BDV, nei termini stabiliti dalla norma che li prevede:

a) l'elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 27, par. 14, del Reg. (CE) 834/2007 e ai sensi dell'art. 10, comma 1.1, del decreto ministeriale n. 18354/2009;

b) le informazioni sull'attività di cui all'Allegato 8 del decreto ministeriale n.18354/2009 entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 10, comma 1.1, del medesimo decreto ministeriale 18354/2009;

c) le informazioni sull'attività di cui all'Allegato 9 del decreto ministeriale n.18354/2009, così come modificato dall'articolo 8 del decreto ministeriale 1° febbraio 1012, entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 10, comma 1.3, del medesimo decreto ministeriale 18354/2009;

d) le informazioni sull'attività di cui all'Allegato XIII*quater* del regolamento (CE) del 5 settembre 2008, recante Modelli per i dati sulla produzione biologica cui all'articolo 92*septies*;

e) i provvedimenti emessi contenenti la non conformità rilevata e la misura applicata, non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 15962 del 20 dicembre 2013;

f) l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità e infrazioni - allegati II e III del decreto ministeriale 15962 del 20 dicembre 2013, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto ministeriale.

2. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assolti anche se l'OdC comunica i dati al Sistema Informativo Biologico (SIB), nel caso di cooperazione con i sistemi informativi regionali, relativamente agli operatori per cui il trasferimento delle Notifiche di attività al SIB è avvenuto con successo. In tal caso il SIB provvede alla messa in comune con la BDV dei suddetti dati.

Art. 7

(Obblighi a carico degli OdC operanti nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari)

1. A decorrere dal 1° giugno 2015 gli obblighi di invio delle seguenti informazioni sono assolti dagli OdC attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BDV nei termini stabiliti dalla norma che li prevede:

a) le non conformità gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297;

b) l'elenco delle non conformità, ai sensi della nota circolare prot. n. 9352 del 20 aprile 2010 del VICO I;

c) i dati per la relazione annuale al Piano nazionale integrato dei controlli ufficiali, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 882/2004.

Art. 8

(Obblighi a carico degli OdC operanti nell'ambito dei vini a denominazione geografica, a indicazione geografica e dei vini con indicazioni facoltative)

1. A decorrere dal 1° giugno 2015 gli obblighi di invio delle seguenti informazioni sono assolti dagli OdC attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BDV nei termini stabiliti dalla norma che li prevede:

a) le non conformità gravi rilevate a carico dell'operatore a seguito di controlli documentali o ispettivi, rispettivamente, entro quindici o venti giorni lavorativi dalla data dell'accertamento ai sensi dell'art. 4, lett. a), b) e c) del decreto ministeriale 14 giugno 2012;

b) i dati sull'attività di certificazione e di controllo, entro il 1° marzo di ciascun anno, ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto ministeriale 14 giugno 2012;

c) le non conformità rilevate a carico dell'operatore, entro tre giorni lavorativi dalla verifica, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 381;

d) i dati sull'attività di certificazione e di controllo, entro il 1° marzo di ciascun anno, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 381;

e) i dati per la relazione annuale al Piano nazionale integrato dei controlli ufficiali, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 882/2004.

Art. 9

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nella BDV ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

4. L'ICQRF non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati della BDV.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Art. 10

(Periodo di transizione)

1. Al fine di accompagnare la transizione al nuovo modello di comunicazione previsto dal presente decreto, nel periodo 1° giugno 2015 – 30 settembre 2015, su richiesta delle amministrazioni interessate agli OdC, gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8 potranno continuare ad essere assolti anche con le modalità previgenti.

Roma, 12 MAR. 2015

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari